



COMUNE DI BARLETTA

Città della Disfida

Medaglia d'oro al Merito Civile

Prot. n. 45233 del 25/07/11

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- in data 04.11.2010 veniva emessa l'ordinanza n. 67222 avente ad oggetto la regolamentazione degli orari degli ESERCIZI COMMERCIALI, dei PUBBLICI ESERCIZI e dei MERCATI in attività nella Città di Barletta valida per l'anno 2011, ai sensi del d.lgs. 114/98, della L.R. n. 11/03 come modificata dalla L.R. n. 5 del 7.5.2008, della L.R. n.18/01 e della legge n.287/91;

CONSIDERATO CHE:

- la su richiamata ordinanza prevede la chiusura dei pubblici esercizi su tutto il territorio cittadino alle ore 2,00 nel periodo estivo con obbligo di sospendere tutte le emissioni sonore alle ore 24,00;
- con il rilascio di nuove autorizzazioni agli stabilimenti balneari si è venuta consolidando la consuetudine da parte di molti cittadini specialmente giovani di frequentare gli stessi soprattutto nelle ore serali;
- la sempre più crescente esigenza di godere della vicinanza al mare in periodo caratterizzato da un clima afoso e caldo si manifesta con la presenza sulle litoranee della città da parte di molti concittadini e dei visitatori dei comuni limitrofi sempre più numerosi;
- uno degli obiettivi prioritari dell'Amministrazione Comunale è quello di garantire lo sviluppo di una offerta turistica variegata e diversificata che nello specifico è rappresentata dalla presenza di nuovi stabilimenti balneari unitamente a quelli già esistenti;
- la crisi economica ha colpito in maniera significativa anche la nostra città tanto da indurre l'Amministrazione Comunale ad adottare misure specifiche di sostegno e supporto anche ai settori produttivi della città;

RITENUTO CHE:

- una misura di sostegno può essere rappresentata dalla possibilità di accogliere le istanze pervenute da parte dei titolari degli stabilimenti balneari, fermo restando la salvaguardia delle esigenze di altre categorie di cittadini;

PRESO ATTO CHE:

- più volte anche le associazioni di categoria durante gli incontri sulla definizione della disciplina degli orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi tenutisi presso l'Assessorato allo Sviluppo Economico hanno richiesto una regolamentazione che tenesse conto di quanto su riportato;
- durante l'incontro con i titolari degli stabilimenti balneari di Barletta tenutosi in data 24 maggio 2011 sono state rappresentate istanze di revisione della ordinanza che regola gli orari di chiusura e apertura dei pubblici esercizi annessi agli stabilimenti balneari della città;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

VISTA la L.R. n.18 del 24/07/2001 ;

VISTA la legge regionale n. 11 dell' 01/08/03 così come modificata dalla legge regionale n. 5 del 07.05.2008;

VISTA la Legge n. 287/91;

VISTO il D. Lgs.267 del 18.08.2000 – Testo Unico sull'ordinamento delle Autonomie Locali;

SENTITE le associazioni di categoria più rappresentative;

ORDINA

A modifica parziale della Ordinanza Sindacale n. 67222 del 04.11.2010, che i PUBBLICI ESERCIZI DI TIPO "A" (RISTORANTI, TAVOLE CALDE,PIZZERIE) E DI TIPO "B" annessi agli stabilimenti balneari

che insistono sulla litoranea di ponente e di levante **fino al 04 settembre 2011** possono osservare il seguente orario di attività:

dalle 06,00 alle ore 03,00 con l'obbligo di sospendere ogni tipo di emissione sonora entro e non oltre le ore 02,30.

È vietato l'utilizzo e l'accensione di qualsiasi tipo di fuochi pirici.

Tutte le altre disposizioni previste dalla Ordinanza Sindacale n. 67222 del 04.11.2010 rimangono in vigore.

Sono fatti salvi tutti gli obblighi e i divieti previsti dall'Ordinanza per il Turismo e le strutture balneari della Regione Puglia attualmente in vigore.

SANZIONI

Le violazioni alla presente ordinanza saranno soggette a sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs. n.267/2000 e s.s.m., fatti salvi i casi di violazioni previste da norme legislative e/o regolamentari che prevedano sanzioni pecuniarie e accessorie diverse.

L'organo competente a irrorare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art. 17 L. 24 novembre 1981 n. 689.

MANDA la presente ORDINANZA per notifica ai responsabili delle Associazioni di categoria, alla Lega Coop., alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e alle Associazioni dei consumatori affinché ne possano divulgare la notizia.

MANDA altresì, al Comando P.M., al Comando Carabinieri, al Commissariato di P.S. e al Comando della G.d.F. per il dovuto controllo.

MANDA agli uffici comunali : Traffico, Ambiente, Manutenzione e Barsa per quanto di loro competenza.

La presente viene affissa all'Albo Pretorio per 30 giorni.

Avverso la presente ordinanza è possibile ricorrere all'Autorità Giudiziaria Amministrativa ovvero proponendo ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini di Legge.

Dalla Residenza Municipale, 25/07/11

f.to
IL SINDACO
Ing. Nicola MAFFEI